

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 118/A**

presentata dai Consiglieri regionali  
GIAGONI - MULA - COCCIU - CAREDDA - SALARIS - MURA - SECHI

il 4 marzo 2020

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e la gestione delle altre emergenze di protezione civile

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) alcuni casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un "nuovo coronavirus", nella città di Wuhan (provincia cinese di Hubei).

Al 26 febbraio 2020 i casi sono segnalati in larga misura nella Repubblica popolare cinese (78.000 su 81.000, pari al 96 per cento). Circa 3.000 sono stati segnalati in altri paesi, e in particolare 325 in Italia; i decessi sono stati complessivamente 2.762, di cui 11 in Italia.

A seguito dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al nuovo coronavirus, dichiarato il 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione civile, in qualità di coordinatore dell'emergenza, ha immediatamente convocato il Comitato operativo nazionale (CON) che ha visto la costante partecipazione in videoconferenza delle regioni.

A partire del 5 febbraio, su disposizione del CON, sono stati attivati in tutti gli aeroporti italiani, tra cui quello di Cagliari - Elmas e Alghero - Fertilia, i controlli termici a cura degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - Servizio assistenza sanitaria naviganti (USMAF-SASN) con il supporto del Servizio nazionale della protezione civile (SNPC).

A seguito dell'ordinanza n. 2 emanata dal Presidente della Regione il 23 febbraio, a partire dalla giornata del 27 febbraio saranno avviati i controlli anche nei porti, ad iniziare da quello di Cagliari. Inoltre dal 14 marzo i controlli saranno estesi anche all'Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, attualmente chiuso per lavori.

L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il "Fondo per le spese urgenti di protezione civile" finalizzato a fronteggiare le emergenze e attivare i primi interventi urgenti in conseguenza di eventi calamitosi che si verificano nel territorio della Sardegna.

Il Fondo sarà attivo solo nel caso in cui il Consiglio dei ministri deliberi lo stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, o nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza regionale, come definito all'articolo 3 della presente proposta di legge.

In tali circostanze la Direzione generale della protezione civile potrà sostenere le spese per l'immediato affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture al di sotto di 40.000 euro o anche oltre tale limite con adeguata motivazione da cui si rilevi la necessità intervenire per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

È inoltre prevista la possibilità di utilizzare il Fondo anche attraverso strumenti di pagamento elettronici, previa approvazione della modalità di gestione dello stesso con deliberazione della Giunta regionale.

All'articolo 2 vengono definiti ruolo e funzioni della Direzione generale della protezione civile, della quale si avvale il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, per lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dalle norme regionali.

All'interno della Direzione generale, articolata in uffici centrali e territoriali, sono operativi il Centro funzionale decentrato (attivo in Sardegna dal 2015), la Sala operativa regionale integrata - SORI (al cui interno, nel periodo estivo, è presente la Sala operativa unificata permanente - SOUP) e il centro servizi che gestisce la logistica di protezione civile.

La Direzione generale svolge la propria attività in raccordo con le altre Direzioni generali e gli enti del sistema Regione, e in caso di emergenze di rilievo nazionale e regionale coordina l'attuazione degli interventi urgenti secondo le modalità indicate nel piano regionale per la protezione civile, avvalendosi anche della colonna mobile costituita dal personale e dai mezzi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dell'Agenzia Forestas e del volontariato di protezione civile.

Vengono fatte salve le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e garantita l'integrazione degli interventi regionali con quelli messi in atto dai comuni.

Gli articoli 3 e 4 sostituiscono rispettivamente gli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 3 del 1989 recante "Interventi di soccorso in caso di calamità di estensione non particolarmente grave".

Il nuovo articolo 7 introduce le "emergenze di rilievo regionale" ai sensi del Codice della protezione civile che, all'articolo 7, comma 1, lettera b) e all'articolo 24, comma 9, rinvia alla disciplina delle regioni l'individuazione degli eventi per i quali è necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

I sindaci, in caso di evento calamitoso, provvedono direttamente ai primi interventi necessari dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile, chiedendo il supporto della Regione qualora non sia in grado di fronteggiare l'emergenza in via ordinaria.

La Regione attiva le proprie strutture operative, sulla base del quadro conoscitivo delle emergenze in corso, compreso il volontariato di protezione civile.

Il testo del nuovo articolo 8 definisce il potere di ordinanza in attuazione dell'articolo 25, comma 11, del Codice della protezione civile.

Le ordinanze adottate dal Presidente della Regione, per le finalità del citato articolo 25, possono derogare alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nonché nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale limitatamente alle materie di legislazione concorrente.

Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze, il Presidente della Regione può delegare il Direttore generale della protezione civile che opera avvalendosi delle componenti e strutture operative regionali in raccordo con quelle nazionali e degli enti locali.

Infine, è prevista la possibilità di convocare il Comitato operativo regionale della protezione civile, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione di Giunta regionale.

L'articolo 5 della proposta di legge modifica l'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" introducendo un comma che prevede una autonoma e separata area di contrattazione per il personale della Direzione generale della protezione civile e discipline specifiche per le figure professionali di altre direzioni generali o degli enti del sistema Regione, che concorrono allo svolgimento delle attività di protezione civile.

All'articolo 6 è prevista la modifica del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 recante "Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche", per portare aumentare da 180 giorni a un anno il termine per la presentazione delle domande per essere ammessi ai contributi in caso di calamità. Inoltre, per gli eventi verificatisi nel 2018 e 2019, la scadenza per richiedere i rimborsi è fissato al 31 dicembre 2020.

L'articolo 7 contiene disposizioni per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile in relazione all'emergenza coronavirus COVID-19 e in generale alla gestione delle emergenze di protezione civile.

Nello specifico si prevede:

- l'attivazione di una procedura straordinaria per consentire il reclutamento di personale sanitario da parte delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile di all'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
- l'informatizzazione delle procedure di rilevazione, all'uopo formalmente approvate dalle autorità competenti;
- una procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di specifiche figure professionali destinate alla Direzione generale della Protezione civile e alle sue articolazioni territoriali, secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
- la copertura urgente della posizione vacante di direttore del servizio competente nella gestione delle emergenze all'interno della Direzione generale della Protezione civile;
- il trasferimento definitivo alla Direzione generale della Protezione civile del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, con particolare riferimento a quello già in servizio ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2011, n. 43/24.

Al riguardo occorre osservare che la gestione dell'emergenza coronavirus nei porti e aeroporti della Sardegna, comporta quotidianamente l'impiego di oltre 20 medici, 20 infermieri, 20 funzionari della Direzione generale della protezione civile e 80 volontari. In caso di casi confermati di COVID-

19 il suddetto fabbisogno è destinato a crescere per garantire, a titolo esemplificativo, il triage campale presso le principali strutture ospedaliere.

Nella norma finanziaria, di cui all'articolo 9, sono quantificati in complessivi euro 3.200.000 gli oneri derivanti dalla presente proposta di legge ed è individuata la copertura finanziaria sui competenti capitoli di bilancio.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SAIU, Presidente e relatore - LOI, Vice Presidente - TUNIS, Segretario - SOLINAS Alessandro, Segretario - COCCIU - CORRIAS - DERIU - MANCA Ignazio - OPPI - SATTA Giovanni - ZEDDA Massimo

*non pervenuta*

\*\*\*\*\*

La Terza Commissione, nella seduta del 5 marzo 2020, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Con esclusivo riferimento ai profili finanziari si segnalano le seguenti problematiche.

Con nota 695/GAB del 27 febbraio 2020 a firma dell'Assessorato della programmazione, si propone un'ipotesi di norma finanziaria e si "rinvia alla relazione tecnica finanziaria dell'assessorato proponente e competente per materia per ogni altra valutazione di merito, e in particolare per distinguere la quota degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 distintamente tra spesa corrente e spesa per investimenti".

La proposta di legge in esame, tuttavia, non è corredata da una relazione tecnica-finanziaria sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture, redatta ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006 (legge regionale di contabilità) conformemente all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Questa Commissione, quindi, non ha in questa sede elementi sufficienti per valutare i dati e i metodi utilizzati dall'Assessorato dell'ambiente per la quantificazione, le loro fonti e ogni altro elemento utile per la verifica in sede consiliare della congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità che si intendono perseguire.

A ciò si aggiunga che la Regione si trova in esercizio provvisorio.

La legge regionale 23 dicembre 2019, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2020), infatti, ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2020 per il

periodo di tre mesi dal 1° gennaio al 31 marzo 2020, secondo lo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 18 dicembre 2019 allegato alla predetta legge regionale n. 23 del 2019.

Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge regionale n. 23 del 2019 stabilisce che "gli impegni e i pagamenti non possono superare i tre dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascun programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario e degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi precedenti". Il successivo comma 3 esclude tale limite "ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni".

L'esercizio provvisorio è disciplinato dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e dal correlato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 paragrafo 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria").

Ciò posto si esprimono perplessità sul fatto che in questa fase di gestione dello schema di bilancio di previsione possano essere legittimamente approvate dal legislatore regionale nuove autorizzazioni di spesa.

Qualora si ammetta tale possibilità si osserva quanto segue.

L'articolo 7, comma 1, nel testo del proponente, potrebbe far discendere oneri non circoscritti temporalmente alla sola annualità 2020.

L'articolo 8 (norma finanziaria) fa riferimento "all'utilizzo" delle risorse stanziare in conto della missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo SC08.0024, ma non rappresenta la corrispondente variazione di bilancio in diminuzione sulla missione 20, programma 03, titolo 1 e in aumento sulla missione 11, programma 01, titolo 1.

\*\*\*\*\*

La Sesta Commissione, nella seduta pomeridiana del 4 marzo 2020, ha espresso all'unanimità parere favorevole sulle parti di competenza del disegno di legge in oggetto, raccomandando nel contempo di prevedere che il reclutamento del personale sanitario avvenga dando priorità a coloro che già risultano inseriti nelle graduatorie esistenti.

**TESTO DEL PROPONENTE**

**Titolo:** Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e la gestione delle altre emergenze di protezione civile

## Art. 1

Istituzione del Fondo  
per le spese urgenti di protezione civile

1. Per fronteggiare le emergenze e attivare i primi interventi urgenti in conseguenza di eventi calamitosi che si verificano nel territorio regionale è istituito un Fondo per le spese urgenti di protezione civile.

2. Il Fondo è utilizzato dalla Direzione generale della protezione civile in caso di declaratoria dello stato di emergenza nazionale, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), o regionale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, come sostituito dall'articolo 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), ed è finalizzato a sostenere le spese per l'immediato affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture entro il limite di 40.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definite modalità di gestione e utilizzo del Fondo anche attraverso strumenti di pagamento elettronici.

## Art. 2

Funzioni della Direzione generale  
della Protezione civile della Regione Sardegna

1. Il Presidente della Regione è l'autorità territoriale di protezione civile e, per lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'e-

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

**Titolo:** Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

## Art. 1

Istituzione del Fondo  
per le spese urgenti di protezione civile  
per il contenimento  
della diffusione del virus COVID-19

(identico)

## Art. 2

Funzioni della Direzione generale  
della Protezione civile della Regione Sardegna

(identico)

servizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla normativa regionale e dal decreto legislativo n. 1 del 2018, si avvale della Direzione generale della protezione civile istituita presso la Presidenza della Regione.

2. La struttura organizzativa della Direzione generale è articolata in uffici centrali e territoriali per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile.

3. All'interno della Direzione generale sono operativi:

- a) il Centro funzionale decentrato, istituito ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004;
- b) la sala operativa regionale, che assicura il costante flusso di informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i comuni per tutte le emergenze di protezione civile, il coordinamento dell'attività di lotta agli incendi boschivi e raccoglie le segnalazioni e le richieste di soccorso dei cittadini per qualsiasi tipo di emergenza;
- c) il centro servizi della protezione civile.

4. La Direzione generale:

- a) opera in coordinamento con le strutture organizzative regionali competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, di distretto idrografico, di agricoltura, di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica, avvalendosi della collaborazione delle strutture con competenze in materie di rilevanza comunque per la protezione civile;
- b) coordina l'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di soccorso in caso di emergenze di rilievo nazionale e regionale, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai comuni, secondo le modalità indicate nel piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2;
- c) appronta, gestisce ed attiva la colonna mobile costituita dalle strutture operative regionali.

## Art. 3

Sostituzione dell'articolo 7  
della legge regionale n. 3 del 1989  
(Interventi di soccorso in caso di calamità  
di estensione non particolarmente grave)

1. L'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Emergenze di rilievo regionale)

1. Al verificarsi di un evento calamitoso il sindaco provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Presidente della Regione.

2. Su richiesta di uno o più comuni il cui territorio sia interessato da un evento calamitoso che non può essere fronteggiato con i propri mezzi, la Regione provvede con i mezzi e le strutture operative regionali disponibili e assicura la collaborazione del volontariato di protezione civile.

3. In caso di eventi calamitosi caratterizzati da complessità dell'organizzazione necessaria per le attività di soccorso, da ingenti danni, dalla rilevanza dell'estensione territoriale e della popolazione interessata, la Regione coordina l'attuazione degli interventi degli enti e amministrazioni, anche attraverso il ricorso a mezzi e poteri straordinari.

4. Al verificarsi degli eventi di cui al comma 3, ovvero nella loro imminenza, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, delibera lo stato d'emergenza di rilievo regionale di durata non superiore a 12 mesi e autorizza l'emaneazione delle ordinanze di protezione civile, determinando l'estensione territoriale e le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e dei primi interventi urgenti."

## Art. 3

Sostituzione dell'articolo 7  
della legge regionale n. 3 del 1989  
(Interventi di soccorso in caso di calamità  
di estensione non particolarmente grave)

(identico)

## Art. 4

Sostituzione dell'articolo 8  
della legge regionale n. 3 del 1989  
(Coordinamento degli interventi)

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Potere di ordinanza e coordinamento degli interventi)

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 4, si provvede mediante ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente della Regione in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente. Le ordinanze sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, il Presidente della Regione si avvale delle componenti e strutture operative regionali e può delegare il Direttore generale della Protezione civile, che opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale secondo quanto specificato nel provvedimento di incarico.

3. In caso di emergenze di rilievo regionale, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative regionali con quelle nazionali e degli enti locali, il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione, convoca il Comitato operativo regionale della protezione civile, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione di Giunta regionale."

## Art. 5

Modifica all'articolo 58  
della legge regionale n. 31 del 1998  
(Contratti collettivi)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Di-

## Art. 4

Sostituzione dell'articolo 8  
della legge regionale n. 3 del 1989  
(Coordinamento degli interventi)

(identico)

## Art. 5

Modifica all'articolo 58  
della legge regionale n. 31 del 1998  
(Contratti collettivi)

(soppresso)

sciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Il personale della Direzione generale della protezione civile costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL Protezione civile).

4 ter. Per le figure professionali di altre direzioni generali o degli enti del sistema Regione, che concorrono allo svolgimento delle attività di protezione civile previste nel piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1989, sono stabilite discipline specifiche nell'ambito dei contratti di comparto con valenza retroattiva."

#### Art. 6

Modifica all'articolo 3  
della legge regionale n. 28 del 1985

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

"1. Le domande per essere ammessi ai contributi di cui all'articolo 1 sono indirizzate alla Direzione generale della protezione civile entro un anno dalla data della calamità naturale. Limitatamente agli eventi verificatisi nel 2018 e 2019, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2020."

#### Art. 7

Disposizioni per il potenziamento  
del sistema sanitario e della protezione civile

1. Per garantire i controlli derivanti dall'attuazione delle misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19, l'Amministrazione regionale attiva una procedura straordinaria per consentire il reclutamento di personale sanitario da parte delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile di

#### Art. 6

Modifica all'articolo 3  
della legge regionale n. 28 del 1985

(soppresso)

#### Art. 7

Disposizioni per il potenziamento  
del sistema sanitario e della protezione civile

1. Per garantire i controlli derivanti dall'attuazione delle misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 le aziende del servizio sanitario regionale, in quanto strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile di all'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dando priorità a coloro che

all'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al fine di agevolare e accelerare la rilevazione e il monitoraggio dei casi di COVID-19, l'Amministrazione regionale provvede all'informatizzazione delle procedure di rilevazione, all'uopo formalmente approvate dalle autorità competenti, mediante affidamento ai sensi degli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per garantire la gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario e il funzionamento della Sala operativa regionale, del Centro funzionale decentrato e della Colonna mobile regionale indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità e il supporto agli enti locali, si dà mandato alla Direzione generale della Protezione civile di attivare una procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale, destinate alla Direzione generale della Protezione civile e alle sue articolazioni territoriali, da attuarsi mediante procedure di mobilità interna o cessione del contratto senza necessità di nullaosta da parte delle altre amministrazioni pubbliche.

4. La Giunta regionale individua le figure professionali necessarie per l'attuazione del comma 3 e stabilisce gli indirizzi della procedura selettiva da completare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Per la copertura delle posizioni vacanti di direttore del servizio all'interno della Direzione generale della Protezione civile l'articolo 29, comma 4 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, si applica anche oltre il limite dell'8 per cento ivi stabilito.

6. Alla Direzione generale della Prote-

già risultano inseriti nelle graduatorie esistenti, attivano una o più procedure straordinarie per consentire il reclutamento di personale sanitario secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al fine di agevolare e accelerare la rilevazione e il monitoraggio dei casi di COVID-19, l'Amministrazione regionale provvede all'informatizzazione delle procedure di rilevazione, all'uopo formalmente approvate dalle autorità competenti, mediante affidamento ai sensi degli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per garantire la gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario e il funzionamento della Sala operativa regionale, del Centro funzionale decentrato e della Colonna mobile regionale indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità e il supporto agli enti locali, si dà mandato alla Direzione generale della Protezione civile di attivare una procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale, destinate alla Direzione generale della Protezione civile e alle sue articolazioni territoriali, da attuarsi mediante procedure di mobilità interna o cessione del contratto senza necessità di nullaosta da parte delle altre amministrazioni pubbliche.

4. La Giunta regionale individua le figure professionali necessarie per l'attuazione del comma 3 e stabilisce gli indirizzi della procedura selettiva da completare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Per la copertura delle posizioni vacanti di direttore del servizio all'interno della Direzione generale della Protezione civile l'articolo 29, comma 4 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, si applica anche oltre il limite dell'8 per cento ivi stabilito.

zione civile è trasferito definitivamente il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale impegnato nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, in coerenza con i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2011, n. 43/24.

## Art. 7 bis

## Efficacia

1. Le misure contenute nella presente legge si applicano fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad eccezione di quelle che derivano da norme nazionali.

## Art. 8

## Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge pari a euro 3.200.000 per l'anno 2020, derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, determinati in euro 200.000 (missione 20 - programma 03 - titolo 1 - 2), derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, valutati in complessivi euro 1.000.000 (missione 11 - programma 01 - titolo 1), e derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 3, valutati in complessivi euro 2.000.000 (missione 11 - programma 01 - titolo 1), si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse iscritte, in conto competenza e cassa, nella missione 20 - programma 03, titolo 1 - capitolo SC08.0024.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 7 determinati in euro 40.000 si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse iscritte, in conto competenza e cassa, del capitolo SC05.0040 (missione 14 - programma 4 - titolo 2);

3. A decorrere dall'anno 2021, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.

## Art. 8

## Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono pari a complessivi euro 3.240.000 per l'anno 2020 ripartiti secondo le seguenti finalità:

- a) euro 200.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, in ragione di euro 180.000 per spese in conto capitale (missione 11 - programma 01 - titolo 2) e di euro 20.000 per spese correnti (missione 11 - programma 01 - titolo 1);
- b) euro 1.000.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1 (missione 13 - programma 01 - titolo 1);
- c) euro 40.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 2, (missione 14 - programma 04 - titolo 2);
- d) euro 2.000.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 3, (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e d) si fa fronte con le seguenti variazioni di bilancio:

in aumento

missione 11, programma 1, titolo 1  
2020 (cassa e competenza) euro 2.020.000

missione 11, programma 1, titolo 2  
2020 (cassa e competenza) euro 180.000

missione 13 - programma 01 - titolo 1  
2020 (cassa e competenza) euro 1.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 -capitolo  
SC08.0024  
2020 (cassa e competenza) euro 3.200.000

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera c), si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale n. 11 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni iscritte, in conto competenza e cassa 2020, nel capitolo SC05.0040 (missione 14 - programma 04 - titolo 2).

3. A decorrere dall'anno 2021, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 9

Entrata in vigore

(identico)